

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 799

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PELLICINI, BEVILACQUA
e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2001

Responsabilità personale e solidale *ex* articolo 2043 del codice civile dei componenti dei comitati sforniti di personalità giuridica, per fatti commessi dagli aderenti, in attuazione di un programma che preveda scontri di piazza con le Forze dell’ordine

ONOREVOLI SENATORI. - La Carta costituzionale garantisce il diritto di esprimere il proprio pensiero e di militare liberamente a sostegno delle proprie idee, anche attraverso pubbliche riunioni o pubbliche manifestazioni di piazza. I diritti di libera espressione o di associazione sono essenziali per una democrazia compiuta. Le manifestazioni pubbliche, da chiunque promosse, rappresentano un diritto dei cittadini, costituzionalmente garantito ed inviolabile.

Se un tale principio è, tra gli altri, posto a fondamento della nostra democrazia, altro giudizio deve esprimersi nei confronti di quelle manifestazioni di piazza, organizzate spesso da comitati promotori «di fatto», privi di qualsivoglia personalità giuridica pubblica o privata, che prevedano incidenti con le Forze dell'ordine, al fine di violare i divieti delle autorità di Pubblica sicurezza.

Al di fuori di ipotesi di reato, quali l'istigazione a delinquere o l'associazione per delinquere, chiunque, in qualità di promotore di manifestazioni di piazza, in quanto aderente ad un comitato promotore «di fatto», programmi o comunque preveda incidenti con le Forze dell'ordine, in esecuzione di qualsivoglia finalità preconstituita, è tenuto a ri-

spondere dei danni subiti da cittadini o da enti pubblici o privati, in via solidale con gli autori delle violenze. L'azione di risarcimento è promossa dalle parti danneggiate, avanti l'autorità giudiziaria, nelle forme di rito, competente per valore e territorio.

La norma di cui si richiede l'introduzione, ad evitare che danni talora ingenti non siano risarciti da alcuno, ha due finalità precise: la prima, di indurre i comitati spontanei o di fatto a esercitare ogni prudente sorveglianza sulle manifestazioni da loro organizzate, affinché non degenerino in disordini violenti, tali da mettere a repentaglio l'incolumità personale o l'integrità dei beni pubblici o privati; la seconda, di rendere comunque responsabili dei danni subiti dalla collettività, in via solidale con gli autori delle violenze, quei comitati che, abusando dei principi inalienabili di democrazia e di pubblica partecipazione, vadano a programmare incidenti di piazza, finalizzati ad eludere le disposizioni di ordine pubblico emanate dall'autorità di Pubblica sicurezza, per il conseguimento violento delle loro finalità, quali esse siano.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I componenti di comitati sforniti di personalità giuridica, che adottano, diffondono e concretamente promuovono, sotto qualsiasi forma, un programma che espressamente abbia a prevedere, in occasione di manifestazioni di piazza, la violazione delle disposizioni dell'autorità di Pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico, mediante scontri e comunque incidenti con le Forze dell'ordine, sempreché non ricorrano gli estremi di violazione degli articoli 414 e 416 del codice penale, rispondono personalmente e solidalmente, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, con gli autori delle violenze commesse in esecuzione del programma, dei danni subiti da cittadini o da enti pubblici, a cose o persone, in conseguenza degli incidenti accaduti.

